


Normativa Whistleblowing



GUIDA ALL'ADOZIONE

D.LGS. 24/2023 | Direttiva UE 2019/1937

SETTEMBRE 2023

A chi si applica?

Soggetti ai quali si applica il decreto 24/2023 e relative scadenze



In data 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo relativo all'attuazione della Direttiva UE 2019/1937 "EU Whistleblower Protection Directive", riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizione riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023, con due periodi di adeguamento: il **15 luglio 2023** per le aziende con più di 250 dipendenti, il **17 dicembre 2023** per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 250, rientranti nell'ambito di applicazione.

Il decreto disciplina le segnalazioni interne, le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche. Entro le scadenze indicate, i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione hanno l'**obbligo di implementare un processo di ricezione e gestione** delle segnalazioni interne conforme alla normativa.

Il decreto si applica, oltre che ai soggetti del **settore pubblico**, ai soggetti del **settore privato** che:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di **almeno 50 lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- adottano Modelli di organizzazione gestione e controllo ex **D.Lgs. 231/01**;
- rientrano nell'**ambito di applicazione** degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato al decreto (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti: tutela dell'ambiente) anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.



Soggetti e Azioni

Segnalante, segnalazioni, violazione, ritorsione

Il decreto definisce "**persona segnalante**" la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, intendendosi per "**segnalazione**" la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle "**violazioni**", definite quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea (art 325 TFUE);
- atti e omissioni riguardanti (art 26, par 2 TFUE) la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di Concorrenza, Aiuti di Stato, Imposte sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni UE di cui ai punti 3,4 e 5;
- condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione.

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

Chi può segnalare

e come viene tutelato

I soggetti "*segnalanti*", tutelati dal decreto, sono:

- i **dipendenti di amministrazioni pubbliche**, di autorità amministrative indipendenti, di enti pubblici economici, di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, di organismi di diritto pubblico o di concessionari di pubblico servizio;
- i **lavoratori subordinati di soggetti del settore privato**, compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i **lavoratori autonomi**, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i **lavoratori o i collaboratori**, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i **liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i **volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli **azionisti** e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Il decreto stabilisce specifiche tutele a favore dei segnalanti i quali non possono subire alcuna ritorsione.

La tutela opera anche:

- **se il rapporto giuridico non è iniziato (selezione e fasi precontrattuali);**
- **durante il periodo di prova;**
- **dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto).**

Le tutele previste per il soggetto segnalante si applicano anche:

- ai cosiddetti facilitatori (coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto;
- ai colleghi della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica virgola che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria a contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La Segnalazione

Segnalazione interna, esterna o pubblica



Per le segnalazioni sono previste le seguenti modalità:

- forma **scritta**, anche con modalità informatiche;
- forma **orale**, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- su richiesta della persona segnalante, mediante un **incontro diretto**.

Il canale di segnalazione deve garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la **riservatezza**:

- dell'identità della persona segnalante;
- della persona coinvolta
- della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

Il gestore della segnalazione, interno o esterno, deve:

- rilasciare al segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- mantenere **interlocuzioni con il segnalante** e richiedere al segnalante, se necessario, integrazioni;
- **dare diligente seguito** alle segnalazioni ricevute;
- **fornire riscontro** alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- **mettere a disposizione informazioni** chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne (policy, procedure e canale per segnalazioni esterne di competenza di ANAC);
- **esporre e rendere facilmente visibili le informazioni** di cui al punto precedente nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la società nelle forme di cui al decreto;
- se il soggetto è dotato di un proprio sito internet, **pubblicare le informazioni** di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

La gestione del canale di segnalazione interna deve essere affidata a:

- persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero
- soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.



Il segnalante può effettuare una **segnalazione esterna** se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- se non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo.
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna deve essere inoltrata, sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato, all'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, che attiva un canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.



Il segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** beneficia della protezione prevista dal decreto legislativo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste e **non è stato dato riscontro** in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente** o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.



Il decreto stabilisce anche disposizioni in materia di obbligo di riservatezza, trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

Le Sanzioni

per chi non si adegua in tempo



In merito alla **conformità** della procedura che le aziende devono rispettare, vi è anche quello legato al recepimento della segnalazione e al riscontro della stessa.

L'ANAC applica al «**responsabile**» le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art.12 del decreto;
- **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- **da 500 a 2.500 euro**, nel caso di cui all'art.16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La Soluzione

Il sistema per la gestione delle segnalazioni e la compliance alla normativa



Whistleblowing24

WHISTLEBLOWING24 è un servizio che **non richiede nessuna installazione di software** e riduce al minimo l'impegno dell'Azienda.

Lumina Fiduciaria SpA gestisce ed è responsabile di tutto il processo di segnalazione interna e garantisce l'anonimato del Segnalante attraverso la sua piattaforma web facile ed intuitiva.

Whistleblowing24 è il sistema di gestione delle segnalazioni interne conforme alla nuova normativa che garantisce la massima riservatezza di soggetti, fatti segnalati e anonimato dei segnalanti.

Whistleblowing24 ti offre una **soluzione semplice, sicura, completa e sempre aggiornata** per

- gestione delle segnalazioni,
- modalità operative (ricezione e analisi e gestione delle segnalazioni, modalità di tutela del segnalante, etc.);
- predisposizione procedura organizzativa e operativa;
- informazione e formazione
- compliance in tema di trattamento dei dati personali
- gestione e archiviazione segnalazioni pervenute

Vuoi metterti subito in regola? **Chiamaci.**

LUMINA FIDUCIARIA SPA

Corso Vinzaglio, 2 - 10121 Torino
Corso Porta Nuova, 15 - 20121 Milano

TELEFONO

(+39) 011.526.2790 Torino

(+39) 02.366.38507 Milano

INTERNET

info@luminafiduciaria.it

www.LuminaFiduciaria.it



Whistleblowing24

DEMO | INFORMAZIONI | PREZZI

www.LuminaFiduciaria.it/whistleblowing24

